



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

Ente pubblico non economico in regime di Gestione Stralcio ex art. 21 co 11 D.L. 201/2011

vigilato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Sede Legale: Viale Japigia, 184 70126 Bari - Tel. 080/5413111

pec: enteirrigazione@legalmail.it

DECRETO N° 062

DEL 09-12-2025

**OGGETTO: ADEMPIMENTI EX ART. 21 C. 10 E 11 D.L. 201/2011 E S.M.I. – PRESA
D'ATTO DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE N. 655423 DEL
4 DICEMBRE 2025 DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO EIPLI
DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N. 56 DEL 20 NOVEMBRE 2025**

Il Commissario

Visto il D.M. del Ministero Vigilante dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 1470 del 3 gennaio 2025 con cui l'avv. Luigi Giuseppe Decollanz veniva confermato, Commissario dell'EIPLI in Gestione Stralcio “*a decorrere dal 01-01-2025 e fino al 31.12.2025 e comunque non oltre la data di adozione delle misure di cui all'art.21 c.11 del decreto legge 201/2011*” e ss.mm.;

Visto il Decreto Commissoriale n. 001 dell'08.01.2025 di presa d'atto del citato D.M. n.1470 del 03 gennaio 2025, che confermava l'avv. Luigi Giuseppe Decollanz a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia in Gestione stralcio;

Visto il Decreto Commissoriale n. 49 del 20.03.2024, con il quale il Commissario dell'EIPLI ha dato atto del perfezionamento ergo trasferimento di tutte le funzioni e risorse umane e strumentali a far data dal 01.04.2024, in capo alla società Acque del Sud S.p.A., soggetto che nella medesima data ha avviato le attività di propria competenza, con contestuale inizio della gestione stralcio di EIPLI;

Considerato che l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è stato fondato e costituito con Decreto del Capo Provisorio

dello Stato n. 281 del 18 marzo 1947, successivamente confermato con D.P.R. n. 666 del 16 luglio 1977, commissariato da parte del Ministero Vigilante giusto D.M. Agricoltura del 31 agosto 1979, nonché posto in liquidazione e soppresso con D.L. 201/2011 art. 21 commi 10 e 11;

che l'art. 21 comma 10 del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011, così come novellato dalla recente modifica legislativa espressamente prevede: “ *Al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione. Il commissario liquidatore è autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente devono concludersi entro il 31 dicembre 2023. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre 2023, nonché il piano di riparto con la graduazione dei crediti. Fino a tale data sono sospesi le procedure esecutive ed i giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI, instaurati ed instaurandi, nonché l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di notifica da parte di Agenzia delle entrate - Riscossione, oltretché i pagamenti dei ratei in favore dell'Agenzia delle entrate già scaduti o in corso. Al fine di favorire la predisposizione del piano di riparto sino alla data di deposito dello stesso, il giudice dell'esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in precedenza a carico dell'Ente*”;

che con il novellato introdotto dalla L. n. 14 del 24.02.2023 nonché alla L. n. 74 del 21.06.2023 è stato modificato il comma 11 del richiamato D.L. n. 201/2011 con il seguente: “ *E' costituita dal 1° gennaio 2024 una società per azioni denominata "Acque del Sud Spa", il cui capitale sociale iniziale e' stabilito in 5 milioni di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ... A decorrere dalla data di costituzione sono trasferite alla società Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente di cui al comma 10, con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. ... Fatto salvo quanto previsto per i contratti di fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione o nei confronti della gestione a stralcio del medesimo Ente, funzionale all'esecuzione del piano di riparto di cui al comma 10. Il commissario liquidatore presenta il piano di riparto e il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero vigilante, che lo approva. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre l'esecuzione del piano di riparto previsto dal comma 10, sono dichiarate improcedibili le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della successiva gestione a stralcio del medesimo Ente. A decorrere*

dalla data di soppressione di cui al comma 10 fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e di semplificare il contenzioso in essere, agevolando il commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni, sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società Acque del Sud Spa. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue l'attività di liquidazione come gestione a stralcio sino alla conclusione dell'esecuzione del piano di riparto, con la quale e' estinto definitivamente con decreto del commissario liquidatore trasmesso al Ministero vigilante”;

che giusto parere motivato dell'Avvocatura dello Stato emesso in data 11.04.2024 acquisito al protocollo dell'Ente con il n. 2232 del g.11.04.2024 il termine di cui al citato comma 10 dell'art. 21 D.L. n. 201/2011 relativo alla data entro cui il Commissario può concludere eventuali transazioni deve intendersi di natura ordinatoria, e così il successivo termine di giorni 60 per la predisposizione della situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31/12/2023 e del piano di riparto con la graduazione dei crediti;

Premesso che con Decreto Commissariale n. 56 del 20 novembre 2025 l'EIPLI in Gestione Stralcio procedeva ad approvare la definitiva proposta del piano di riparto come aggiornata alla data del 11 novembre 2025 che, in uno al predetto provvedimento, ne formava parte integrante ed inscindibile;

che con nota prot. n. 1881 del 20.11.2025, il Commissario dell'EIPLI in Gestione Stralcio trasmetteva il Decreto Commissariale n.56 del 20.11.2025, unitamente alla proposta definitiva di piano riparto aggiornata al g.11.11.2025 al Ministero delle Politiche Agricole e della Sovranità Alimentare e delle Foreste per la relativa e definitiva approvazione secondo quanto disposto dal richiamato comma 11 art. 21 D.L. n. 201/2011 csm: “*Il commissario liquidatore presenta il piano di riparto e il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero vigilante, che lo approva*”.

che il Decreto Commissariale n.56 del 20.11.2025, unitamente alla proposta definitiva di piano riparto aggiornata al g.11.11.2025 veniva altresì pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'EIPLI;

Considerato che con nota MASAF - AGEIBIL II - Prot. Uscita N.0656974 del 04.12.2025, acquisita al protocollo EIPLI n. 1993 del 04.12.2025, il Ministero Vigilante trasmetteva alla Gestione Stralcio “*Decreto dipartimentale n. 655423 del 4 dicembre 2025 recante l'approvazione del Piano di riparto trasmesso da codesto Ente con decreto commissariale n. 56 del 20 novembre 2025*”;

che è necessario prendere atto della formale approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole e della Sovranità Alimentare e delle Foreste al fine di consentire i successivi e necessari adempimenti *ex art. 21 c. 10 e 11 D.L. 201/2011 e s.m.i.* – secondo le modalità e le tempistiche previste nei Decreti Commissariali n. 40 del g. 11 settembre 2025 e n.56 del 20.11.2025;

Dato atto che la Tesoreria Enti dell'EIPLI in Gestione Stralcio, in previsione della chiusura dell'esercizio finanziario del 2025, sosponderà la relativa attività a far data dal 20.12.2025 sino alla prima decade di gennaio 2026;

che ogni movimentazione finanziaria della Gestione Stralcio dell'EIPLI potrà essere effettuata solo a seguito dell'apertura dell'esercizio finanziario 2026, secondo i tempi e le modalità previste dal predetto Servizio di Tesoreria;

Ritenuto che in ragione di quanto sopra i termini per le liquidazioni, pur se non di natura perentoria, assegnati e previsti dai Decreti Commissariali n. 40 del g. 11 settembre 2025 e n. 56 del 20.11.2025 potranno effettivamente decorrere solo dalla data effettiva di apertura dell'esercizio finanziario 2026 da parte della Tesoreria, e comunque non oltre la data del 19 gennaio 2026 che in assenza di ulteriori formali comunicazioni dovrà intendersi quella di effettiva decorrenza;

Dato atto della conformità a leggi e regolamenti vigenti del presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza in virtù del decreto innanzi citato;

DECRETA

1. le premesse, costituiscono parte integrante, sostanziale, inscindibile e necessaria del presente Decreto, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;
2. **DI PRENDERE FORMALMENTE ATTO AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 21 C. 10 E 11 D.L. 201/2011 E S.M.I. DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE N. 655423 DEL 04/12/2025 DI APPROVAZIONE IN SEDE DEFINITIVA DEL PIANO DI RIPARTO EIPLI GIUSTO DECRETO COMMISSARIALE N. 56 DEL 20 NOVEMBRE 2025;**
3. di disporre che in ragione dell'approssimarsi della chiusura dell'esercizio 2025 e riapertura dell'esercizio 2026, per esigenze contabili legate al Servizio di Tesoreria della Gestione Stralcio dell'EIPLI, i termini stabiliti per le liquidazioni, pur se non di natura perentoria, previsti dai Decreti Commissariali di cui n. 40 del g. 11 settembre 2025 e n.56 del 20.11.2025, decorreranno dalla data di effettiva apertura dell'esercizio finanziario 2026, **e comunque non oltre la data del 19 gennaio 2026 che in assenza di ulteriori formali comunicazioni dovrà intendersi quella di effettiva decorrenza;**

4. di pubblicare il presente provvedimento unitamente al Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 655423 del 04 dicembre 2025 ed al piano di riparto definitivo su apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, dando atto che la stessa pubblicazione dovrà intendersi quale notifica ad ogni effetto di legge nei confronti di tutti i creditori interessati;
5. di notificare il presente decreto di presa d'atto al Ministero Vigilante dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e al Collegio dei Revisori dell'EIPLI;
6. di disporre che il presente provvedimento abbia efficacia a far data dalla sua adozione e che venga pubblicato in evidenza sul sito istituzionale dell'Ente;

Il Commissario
(Avv. Luigi Giuseppe Decollanz)

LUIGI
GIUSEPPE
DECOLLANZ
09.12.2025
07:42:01
GMT+01:00

